

Statuto

DELLA "FRATERNITA DI MISERICORDIA DI UZZANO, S. LUCIA e TORRICCHIO - ODV"

Indice

CAPO I - GENERALITA'

CAPO II - REQUISITI

CAPO III - GRUPPI

CAPO IV - ASSOCIATI

CAPO V - ORGANI

CAPO VI - NORME FINALI

CAPO I

GENERALITA'

Art. 1 - Denominazione - Sede - Identità - Durata

1. E' costituita l'Associazione, Ente del Terzo Settore, Organizzazione di Volontariato, denominata "FRATERNITA DI MISERICORDIA DI UZZANO, S. LUCIA e TORRICCHIO - ODV" in breve "MISERICORDIA DI UZZANO - ODV", con attività prevalentemente nel territorio delle tre parrocchie sopraindicate, nel prosieguo del presente Statuto indicata anche come "Fraternita" oppure "Associazione". L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione ha sede legale in Uzzano. Le variazioni della sede nell'ambito dello stesso Comune non richiedono la modifica dello statuto. Spetta al Magistrato deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio comunale, nonché di istituire o di sopprimere sedi secondarie, delegazioni, sezioni ed uffici in altre località. Spetta all'Assemblea degli Associati deliberare il trasferimento della sede legale in altri Comuni.

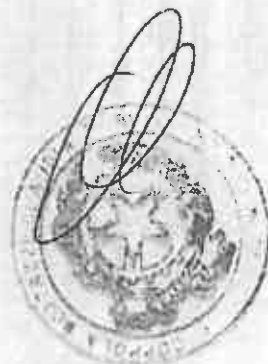
3. E' sodalizio di volontariato per lo svolgimento, da parte degli associati, di opere di umana Fraternità in ogni settore di intervento e di soccorso, compresa la promozione della donazione del sangue e degli organi, nella ispirazione cristiana fondata sull'Evangelo e sull'insegnamento caritativo della Chiesa, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano.

4. L'Associazione ha durata illimitata e ha strutture ed organizzazione democratiche.

Art. 2 - Cenni Storici

1. L'Associazione di Misericordia oggi costituita relativa alle tre parrocchie sopraindicate intende essere la continuazione delle attività di assistenza e di soccorso che già erano svolte dalle due esistenti Fraternite di Misericordia di Uzzano e di S. Lucia di Uzzano (sorta nel 1917) dandosi atto che la Fraternita di Misericordia di Uzzano fu fondata nel 1672, cosicché simbolicamente la nuova Associazione di Misericordia oggi costituita ha origine nel predetto anno 1672.

Art. 3 - Scopo, finalità e attività



1. La "MISERICORDIA DI UZZANO - ODV" è un'Associazione di Fratelli e Sorelle. Il suo scopo è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del prossimo, a mezzo di Fratelli e Sorelle, di opere di misericordia, di carità, di pronto soccorso, di promozione della donazione di sangue e di organi, di sepoltura e suffragio, di interventi per iniziative benefiche e per pubbliche calamità - sia in sede locale che in sede nazionale - anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Fraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli associati mediante opportune iniziative. =====

2. La Fraternita non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

3. La scelta delle singole opere caritative da porsi in atto dalla Fraternita è di competenza dell'Organo di Amministrazione ("Magistrato") secondo le circostanze e le possibilità della Fraternita. In particolare la Fraternita potrà esercitare le seguenti opere caritative: =====

- assistenza a sinistrati, malati, minorati, carcerati, anziani e fanciulli bisognosi; =====
- trasporto dei malati e dei feriti; =====
- soccorso a persone colpite da infortunio accidentale; =====
- prestazione di assistenza notturna agli infermi, mute di letto e corresponsione di medicine o di aiuti, attività finalizzate alla promozione della donazione di sangue e di organi, interventi in casi di calamità locali e nazionali; =====
- consulenza a soggetti in difficoltà economica; =====
- servizi di reinserimento e riabilitazione di detenuti con pene leggere. =====

4. La Fraternita, pertanto, esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere a), b), c), i), u) e y) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, e precisamente: =====

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; =====
- interventi e prestazioni sanitarie; =====
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; =====
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017; =====

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32, comma quarto, del D.Lgs. 117/2017.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 la Fraternita potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché le stesse siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, nel rispetto della predetta norma; la loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Magistrato.

Art. 4 - Limiti di partecipazione

1. La Fraternita non potrà partecipare né aderire a iniziative e manifestazioni di qualsiasi genere che esulino dalle attività di cui al precedente articolo 3, dal proprio carattere di ente caritativo ed avente ispirazione cristiana e comunque nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 117/2017.

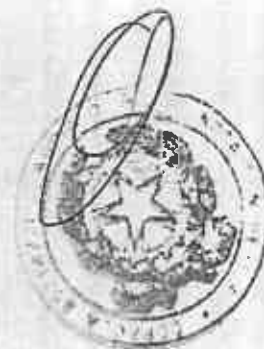
Art. 5 - Elementi giuridici e rete di appartenenza

1. La "MISERICORDIA DI UZZANO - ODV" è agli effetti giuridici Ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

2. La Fraternita fa parte della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia con sede in Firenze, la quale ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

3. Per effetto dell'appartenenza alla Confederazione Nazionale, la Fraternita potrà aderire ad altre associazioni o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari la Fraternita non potrà promuovere, creare, partecipare o aderire a enti e/o manifestazioni e/o iniziative che esulino dai propri principi ispiratori, se non previa autorizzazione della stessa Confederazione. Il Governatore della Fraternita rappresenta la Fraternita alla Confederazione Nazionale e nelle relative assemblee con diritto di elettorato attivo e passivo.

4. Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa della Fraternita, la partecipazione dell'Associazione alla Confederazione Nazionale implica, per tutti gli associati della Fraternita, spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Fratelli e delle Sorelle delle Misericordie italiane rappresentate dalla stessa Confederazione, nonché l'imple-



go di mobilitazione caritativa in caso di calamità generali. =

Art. 6 - Stemma =====

1. Lo stemma della Fraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Misericordie d'Italia: croce latina di colore rosso in campo azzurro sorgente in mezzo alle gotiche lettere F/M ("Fraternitas Misericordiae") nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale. Affiancato a detto stemma vi è lo stemma della "MISERICORDIA DI UZZANO - ODV": scudo svizzero, con cornice dorata e decori laterali; a destra, su sfondo bianco la legna che arde sprigionando lingue di fuoco naturale, stemma della comunità di Uzzano, nella parte sinistra, su sfondo celeste, campeggia la pisside con il Santissimo Sacramento, come segno inequivocabile dell'appartenenza alla comunità cristiana; lo scudo è posto sopra due rami di alloro a significare la nobiltà d'animo; in alto una corona, color bronzo, ed alla base la dicitura "Fondata nel 1672". =

Art. 7 - Veste/Divisa =====

1. La divisa storica dei Fratelli e delle Sorelle è costituita da una veste nera semplice con Buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario e con medaglia raffigurante il simbolo F/M.. =====

2. La divisa dei Fratelli e delle Sorelle per i servizi di pronto soccorso e di assistenza è costituita da una veste bianca di tipo infermieristico, munita sul petto dello stemma della Fraternita di colore azzurro. =====

3. Per le funzioni religiose e di carattere funebre viene adottata da tutti gli associati una fascia nera al braccio con lo stemma della Fraternita di colore bianco e la scritta "Misericordia di Uzzano" =====

4. Ad oggi per i servizi di soccorso e di assistenza potrà essere adottata in alternativa una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. =====

Art. 8 - Risorse =====

1. La Fraternita trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché dalle attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017. Per l'attività di interesse generale prestata la Fraternita può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'osservanza dell'art. 33 del D.Lgs. 117/2017. =====

Art. 9 - Destinazione del patrimonio =====

1. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

2. Ai fini di cui sopra è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve co-

mai denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.

4. La Fraternita potrà accettare donazioni, escludendo qualunque forma di compenso per l'opera prestata dai Fratelli e dalle Sorelle; ogni eventuale donazione deve pervenire direttamente alla Fraternita.

Art. 10 - Il volontario

1. Il volontariato è la divisa morale di tutti i Fratelli e le Sorelle in ogni loro prestazione di attività.

2. Le opere di Misericordia prestare dai Fratelli e dalle Sorelle sono gratuite.

3. E' severamente proibito per i Fratelli e le Sorelle l'accettazione di qualsiasi forma di compenso.

4. Il Fratello e la Sorella di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto, ringraziandolo con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito".

5. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 117/2017, per lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle proprie attività e iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017.

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni normative vigenti. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario; si applica l'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017.

7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fraternita. Ai fini del presente articolo non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

8. L'Associazione, ai sensi del primo comma dell'articolo 33 del D.Lgs. 117/2017, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funziona-



mento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

9. La Fraternita può prevedere, in coerenza con lo Statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Art. 11 - Riconoscimenti ai volontari

1. Al solo fine di promuovere tra i Fratelli e le Sorelle, una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio, potranno essere concesse ai Fratelli e alle Sorelle distinzioni aventi puro carattere morale.

CAPO II

REQUISITI

Art. 12 - Requisiti di ammissione

1. Tutti gli associati alimentano il vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Fraternita, vengono chiamati col nome tradizionale di "Fratelli" e "Sorelle" ordinari.

2. L'ammissione all'Associazione avviene su domanda da presentarsi all'Organo di Amministrazione ("Magistrato") dell'interessato.

3. Possono presentare domanda di ammissione solo le persone fisiche e non enti diversi.

4. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'Organo di Amministrazione ("Magistrato") su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'ammissione è automatica salvo che, entro sessanta giorni, il Magistrato motivi il rigetto della domanda di ammissione e la comunichi all'interessato.

5. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

6. La Fraternita può prevedere la figura del Sostenitore non associato, il quale contribuisce al sostentamento della Fraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa.

7. Gli aspiranti Fratelli e Sorelle sono coloro che intendono far parte della categoria dei Fratelli e Sorelle ordinari. L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Fratelli o Sorelle possono passare alla categoria dei Fratelli e Sorelle ordinari previa domanda di ammissione e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio e

preghiera. =====

8. Gli aspiranti Fratelli e Sorelle partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione. =====

Art. 13 - Perdita di qualità di associato =====

1. La qualità di associato si perde per recesso, per decadenza o per esclusione. =====

Art. 14 - Familiari dei defunti =====

1. Sono considerati Sostenitori i familiari dei defunti che desiderino farne suffragio post mortem mediante una donazione, secondo le modalità stabilite dall'Organo di Amministrazione ("Magistrato"). =====

Art. 15 - I Fratelli e le Sorelle Ordinari =====

1. Per essere associati alla Fraternita come Fratelli o Sorelle ordinari occorre aderire all'ispirazione cristiana della Fraternita e farne attestazione nell'esercizio delle opere caritative della Fraternita. =====

2. I Fratelli e le Sorelle ordinari godono di tutti i diritti di elettorato attivo e passivo. In seno alla categoria dei Fratelli e Sorelle ordinari sono costituiti il "Gruppo dei Fratelli e delle Sorelle Attivi", e il "Gruppo Giovanile", aventi tutti pari diritti degli associati ordinari, secondo le precisazioni di cui ai successivi articoli, i cui appartenenti svolgono, in quanto è nelle loro possibilità, le opere caritative in atto nella Fraternita. =====

Art. 16 - Sostenitori =====

1. Sono considerati Sostenitori della Misericordia tutte le persone non associate, che, partecipando spiritualmente alle idealità caritative e cristiane della Fraternita, contribuiscono a sostenere moralmente le opere e i servizi con donazioni di qualsiasi genere e annualmente confermando la loro manifestazione di sostegno, non partecipando però agli organi sociali della stessa. Essi godono dei benefici spirituali della Fraternita e hanno diritto di partecipazione all'"assemblea della Carità" di cui all'art. 47 del presente Statuto, alla quale dovranno essere invitati. =====

===== **CAPO III** =====

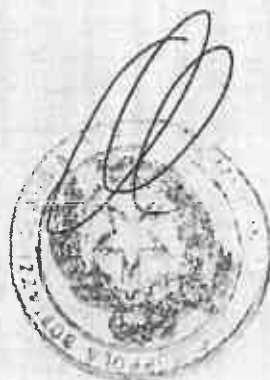
===== **GRUPPI** =====

Art. 17 - Il Gruppo dei Fratelli e delle Sorelle attivi =====

1. Il Gruppo dei Fratelli e delle Sorelle attivi è costituito dagli associati che hanno superato il quindicesimo anno di età e che spontaneamente si assumo la volontà di svolgere servizio caritativo attivo a loro scelta tra le opere di assistenza e di soccorso proprie della Fraternita. =====

Art. 18 - Capo Gruppo del Gruppo dei Fratelli e delle Sorelle attivi =====

1. Il Gruppo dei Fratelli e delle Sorelle attivi elegge ogni quadriennio un Capo Gruppo che dirige e vigila sullo svolgimento delle prestazioni del Gruppo, secondo le disposizioni generali del Magistrato e ne riferisce al Magistrato. Il Capo Gruppo partecipa con voto consultivo al Magistrato. =====



Art. 19 - Il Gruppo Giovanile

1. I Fratelli e Sorelle ordinari fra i 16 (sedici) e i 24 (ventiquattro) anni compiuti costituiscono il Gruppo Giovanile. Il Gruppo fa parte del Movimento Giovanile costituito presso la Confederazione Nazionale e ne costituisce la sezione locale. Gli appartenenti al Gruppo Giovanile svolgono le attività generali della Fraternita in collaborazione con gli altri Fratelli e Sorelle. Il Gruppo potrà prendere iniziative specifiche in accordo con il Magistrato. Ogni quadriennio l'adunanza dei Fratelli e delle Sorelle del Gruppo Giovanile nomina un Capo Gruppo. Il Capo Gruppo partecipa con voto consultivo al Magistrato e rappresenta il Gruppo nel Movimento Giovanile Confederale.

Art. 20 - Il Gruppo dei Piccoli Fratelli e Sorelle

1. I Piccoli Fratelli e Sorelle sono gli associati fra i 10 (dieci) e i 15 (quindici) anni. Essi partecipano alle opere ed ai servizi consentanei alle loro possibilità, curando particolarmente la propria formazione spirituale sotto la guida dell'Assistente Spirituale ("Correttore"). Sono diretti dal "Maestro dei Piccoli Fratelli e Sorelle" nominato dal Magistrato. Al termine del quindicesimo anno di età essi passano di diritto al Gruppo Giovanile.

Art. 21 - Il Gruppo Donatori di sangue Fratres

1. La Fraternita potrà costituire nel suo seno il Gruppo Donatori di sangue Fratres. Detto Gruppo fa parte della Consociazione Nazionale Donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia, della quale accetta lo Statuto generale, gli indirizzi e la disciplina.

2. I donatori di sangue del Gruppo nominano un Direttivo il cui Presidente tiene i collegamenti con il Magistrato della Misericordia.

Art. 22 - Il Gruppo Donatori di organi

1. La Fraternita potrà costituire nel suo seno il Gruppo Donatori di organi. Detto Gruppo fa parte della Consociazione Nazionale Donatori di organi delle Misericordie d'Italia, della quale accetta lo Statuto generale, gli indirizzi e la disciplina. I donatori di organi del Gruppo nominano un Direttivo il cui Presidente tiene i collegamenti con il Magistrato della Misericordia e con il Direttivo del Gruppo Fratres.

Art. 23 - Gruppo Protezione Civile "Area Emergenza Nazionale"

1. In seno alla Fraternita è costituito (ove le circostanze locali e la situazione organizzativa della Fraternita lo consentano) il Gruppo Protezione Civile "Area Emergenza Nazionale" per i fini di intervento e di soccorso in casi di calamità locali o nazionali. Il Gruppo fa parte della Protezione Civile "Area Emergenza" costituita presso la Confederazione Nazionale di cui è sezione locale. Possono far parte del Gruppo i Fratelli e le Sorelle attivi iscritti dalla Fraternita al "Gevol" (Gestione Elenco del Volontariato Toscano).

ri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 31 - Composizione del Magistrato

1. Il Magistrato è composto da un numero minimo di sette membri; l'assemblea potrà nominare un numero superiore di componenti il Magistrato, fino ad un massimo di undici membri, nella riunione assembleare che precede ogni triennio. Per essere eletti nel Magistrato occorre:

- appartenere ai Fratelli e Sorelle ordinari;
- aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione nel libro degli associati della Fraternita;

- non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Fraternita.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Fratelli e Sorelle con legami di coniugio, di parentela fino al secondo grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Fratelli e Sorelle eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili i Fratelli e le Sorelle che rivestono cariche politiche a qualunque livello, eccetto quella di Consigliere Comunale o che rivestano cariche negli Ordini professionali provinciali o nazionali.

Non sono eleggibili le persone a qualunque titolo retribuite dalla Fraternita.

2. I componenti del Magistrato durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

3. Il Magistrato nomina nel suo seno:

- a) il Governatore;
- b) i 2 (due) vice-Governatori;
- c) il Consigliere-Segretario;
- d) il Consigliere-Amministratore;
- e) il Consigliere-Cassiere.

Fa parte del Magistrato anche il Correttore.

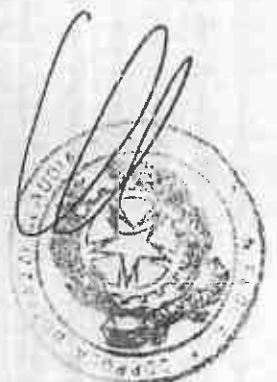
4. Il Magistrato delibera l'affidamento del servizio di tesoreria secondo il successivo art. 37.

5. Partecipano alle adunanze del Magistrato, con voto consultivo:

- a) il Capo Gruppo dei Fratelli e delle Sorelle Attivi;
- b) il Capo Gruppo del Movimento Giovanile;
- c) il Capo Gruppo Protezione Civile "Area Emergenza Nazionale";
- d) il Presidente del Gruppo Donatori di Sangue Fratres;
- e) il Presidente del Gruppo Donatori di organi.

Art. 32 - Adunanza del Magistrato

1. Il Magistrato si aduna normalmente una volta al mese nonché ogni qualvolta il Governatore per ragioni particolari



lo ritenga necessario, oppure ove sia fatta domanda al Governatore da tre Consiglieri, oppure dal Presidente del Collegio Probivirale o dal Presidente del Collegio dei Revisori o dall'Organo di Controllo o dal Presidente della Confederazione Nazionale con motivata richiesta. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore. =====

2. Trascorsa mezz'ora dall'ora indicata nell'invito, l'adunanza è valida con qualunque numero dei presenti, purché non inferiore alla metà dei componenti dell'organo. =====

3. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I membri che non intervengono a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti per decisione del Magistrato dopo rimasti inutili due richiami scritti. =====

Art. 33 - Il Governatore =====

1. Il Governatore dirige e sorveglia le varie attività della Fraternita e ne ha la rappresentanza legale e la firma. In particolare: =====

a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative dell'Associazione e veglia sulla osservanza dello Statuto e dei regolamenti; =====

b) indice le adunanze e le assemblee, secondo le disposizioni di convocazioni emanate dal Magistrato e ne tiene la Presidenza; =====

c) attua le deliberazioni del Magistrato e delle Assemblee; =====

d) firma la corrispondenza e - in unione con il Consigliere-Segretario - le carte, i libri e i registri dell'Associazione. Per i mandati di entrata ed uscita si osservano le disposizioni di cui all'art. 37, secondo comma, del presente Statuto; =====

e) cura, congiuntamente al Consigliere-Segretario e al Consigliere Amministratore la compilazione e la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili; =====

f) provvede alla compilazione dell'inventario delle cose di carattere storico ed artistico, nonché dei documenti storicamente di grande interesse per la Fraternita. Di tale inventario sarà inviata copia autentica dal Governatore alla Confederazione Nazionale e alla Sovrintendenza delle Belle Arti. Di tali cose il Governatore cura personalmente la vigilanza e la custodia; =====

g) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione verso la Fraternita. =====

Art. 34 - I 2 (due) vice-Governatori =====

1. I 2 (due) vice-Governatori coadiuvano il Governatore e, in caso di assenza o impedimento, lo suppliscono nelle funzioni assumendo la rappresentanza legale; in tal caso la rappresentanza legale spetta al vice-Governatore avente maggiore anzianità di iscrizione alla Fraternita o, in caso di parità di iscrizione, al più anziano di età. =====

Art. 35 - Il Consigliere-Segretario =====

1. Il Consigliere-Segretario redige i verbali, è consegnatario delle carte e dell'archivio della Fraternita, cura la corrispondenza, tiene i libri sociali, coadiuva il Governatore nella tenuta degli inventari di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 33 del presente Statuto, coadiuva il Consigliere-Amministratore nella tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio. =====

2. Il magistrato può nominare un Vice-Segretario per la collaborazione col Segretario nei relativi compiti. =====

Art. 36 - Il Consigliere-Amministratore =====

1. Il Consigliere-Amministratore, in collaborazione con il Governatore e il Consigliere-Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Fraternita e dei Gruppi specializzati firmando i relativi documenti; provvede, con la collaborazione del Consigliere-Segretario alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili e redige i bilanci in unione al Magistrato. =====

Art. 37 - Il Consigliere-Cassiere e il servizio di tesoreria e di cassa =====

1. Il Consigliere-Cassiere tiene i contatti con l'Organo di Controllo e con l'istituto di credito e ne rendiconta in Magistrato. =====

2. Il servizio di tesoreria e di tenuta della cassa è affidato ad un istituto di credito scelto dal Magistrato. =====

3. I mandati di entrata e di uscita non sono validi né costituiscono titolo di scarico per il Consigliere-Cassiere se non portano la firma congiunta del Governatore, del Consigliere-Segretario e del Consiglio-Amministratore. =====

Art. 38 - L'ispettore dei servizi =====

1. Qualora le attività di intervento della Fraternita ne dimostrino la opportunità, il Magistrato nomina un Ispettore dei Servizi, il quale ha la direzione dei servizi di carità e di soccorso. =====

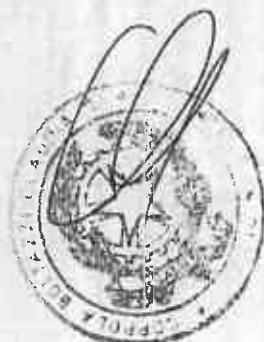
Art. 39 - Il Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni =====

1. Il Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni è composto da cinque membri, eletti dalla assemblea fra i Fratelli o le Sorelle più benemeriti per servizi prestati o per attaccamento alla Fraternita. Il Collegio elegge il suo Presidente. I membri durano in carica sei anni e possono essere rieletti. =====

2. Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente quando vi sia materia di decisioni di sua competenza. I membri del Collegio possono essere invitati a particolari adunanze del Magistrato senza diritto di voto. =====

3. Spetta al Collegio: =====

a) interpretare - in caso di divergenze - le norme dello Statuto e dei regolamenti sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia; =====



b) decidere come Collegio Probivirale sul ricorso presentato dagli associati contro i provvedimenti disciplinari del Magistrato nei loro confronti; =====

c) sostituire l'opera del Magistrato quando questo rassegni le dimissioni o sia impedito eccezionalmente dal funzionare fino alle nuove elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre; =====

d) tenere il Libro delle proprie adunanze; =====

e) nel caso in cui non sia nominato l'Organo di Controllo, vigilare sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte degli organi della Fraternita. =====

Art. 40 - Il Collegio dei Revisori e L'Organo di Controllo ==

1. Nei casi in cui non è obbligatoria la nomina dell'Organo di Controllo di cui al successivo comma, la gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti i quali eleggono fra loro un Presidente, tutti estranei al Magistrato ed eletti ogni tre anni dalla Assemblea degli associati; il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. =====

2. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. I Revisori, in particolare, accertano la regolare tenuta della contabilità, vigilano sull'amministrazione dell'Associazione, redigono una relazione accompagnatoria ai bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà dell'Associazione e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio dei Revisori. =====

3. Nei casi previsti dalla legge l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 e comunque delle leggi vigenti in materia; detto organo, salve diverse inderogabili disposizioni di legge e tenuto conto e nel rispetto di quanto stabilito dal sesto comma dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; può esercitare la revisione legale dei conti nel rispetto di quanto stabilito al comma sesto dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. =====

4. Al momento di inizio operatività dell'Organo di Controllo, il Collegio dei Revisori cessa la propria attività. =====

5. L'organo di controllo ha altresì i compiti e le facoltà di cui al predetto art. 30 del D.Lgs. 117/2017. =====

6. Nei casi di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro previsto dalla legge. =====

7. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Magistrato e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio. =====

8. L'Organo di controllo tiene il Libro delle proprie adunanze. =====

Art. 41 - Il Correttore (Assistente Spirituale) =====

1. Il Correttore (Assistente Spirituale) è nominato dalla Diocesi del luogo in cui ha sede la Fraternita con decreto vescovile. Il Correttore rimane in carica fino a sua sostituzione o successione. =====

2. Il Correttore cura l'osservanza dello spirito religioso nella Fraternita e la preparazione morale e spirituale dei Fratelli e delle Sorelle e svolge le particolari funzioni previste dal Regolamento Generale della Fraternita. =====

3. Il Magistrato nomina, in accordo con il Correttore, un Cappellano per il Gruppo Fratres nonché, ove del caso, un Cappellano per il Gruppo Protezione Civile Area Emergenza Nazionale. =====

Art. 42 - L'Assemblea =====

1. L'Assemblea è sovrana, è composta dai Fratelli e dalle Sorelle ordinari ed è presieduta dal Governatore o, in mancanza, dal Vice-Governatore avente maggiore anzianità di iscrizione alla Fraternita o, in caso di parità di iscrizione, al più anziano di età, o, in mancanza, dal componente del Magistrato più anziano d'età. =====

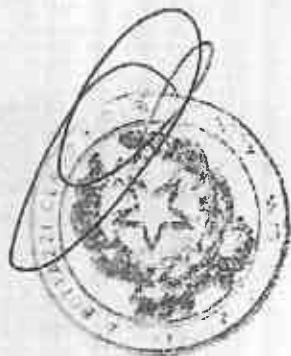
2. Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che sono associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. =====

3. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'Associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 c.c. in quanto compatibili. =====

Art. 43 - Convocazione dell'assemblea =====

1. L'Assemblea è convocata dal Magistrato presso la sede della Fraternita o in altro luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. =====

2. L'assemblea è, altresì, convocata dal Magistrato in qualunque periodo nei seguenti casi: =====



a) quando il Magistrato ne ritenga l'opportunità per gravi motivi; =====

b) quando ne sia fatta richiesta dalla Confederazione Nazionale per problemi della Fraternita di particolare rilevanza o per iniziative di carattere generale; =====

c) quando almeno un decimo degli associati ordinari ne faccia domanda scritta e motivata al Magistrato; =====

d) quando il Collegio dei Revisori o l'Organo di Controllo per gravi e motivate ragioni ne richiedi al Magistrato la convocazione. =====

Nei casi in cui alle lettere b) ,c) ,d), il Magistrato deve convocare l'assemblea entro il mese successivo alla richiesta. =====

Art. 44 - Competenze dell'Assemblea =====

1. L'Assemblea: =====

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; =====

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; =====

c) approva il bilancio; =====

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; =====

e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto; =====

f) delibera sui provvedimenti disciplinari di sua competenza, di cui all'art. 26, lettere c) (decadenza) e d) (esclusione), del presente Statuto; =====

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; ==

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; =====

i) delibera sul resoconto morale; =====

l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. ===

Art. 45 - Modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee =====

1. La convocazione dell'Assemblea è fatta a mezzo di avviso, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare, inviato a mezzo di strumenti di comunicazione che ne garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione e/o mediante manifesti da affiggersi in pubblico con larga diffusione (ivi compresa la pubblicazione sul sito web della Fraternita) almeno cinque giorni prima dell'adunanza. =====

2. In casi di particolare urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso esposto nella sede sociale nonché mediante manifesti da affiggersi in pubblico con larga diffusione (ivi compresa la pubblicazione sul sito web della Fraternita) almeno tre giorni prima di quello stabilito. =====

3. Le assemblee sono presiedute dal Governatore o, in sua as-

senza, dal vice-Governatore avente maggiore anzianità di iscrizione alla Fraternita o, in caso di parità di iscrizione, al più anziano di età ed in mancanza dal membro del Magistrato più anziano di età.

4. Le assemblee sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Fratelli e delle Sorelle ordinari ed in seconda convocazione con qualunque numero dei Fratelli e delle Sorelle ordinari presenti o rappresentati, semprechè tale numero sia superiore al numero dei componenti del Magistrato.

5. Per la validità delle deliberazioni assembleari è necessario il voto della maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni si fanno per appello nominale, per alzata di mano.

6. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Consigliere-Segretario e sono inseriti nell'apposito Libro.

7. Per le assemblee aventi oggetto riforma dello Statuto oppure proposta di scioglimento della Fraternita vigono le speciali disposizioni di cui agli articoli 48 e 51.

Art. 46 - Elezione degli organi sociali

1. Le elezioni per la nomina alle cariche sociali si svolgono nell'apposito giorno e nelle ore come fissato dall'Assemblea.

2. L'Assemblea nomina una Commissione Elettorale composta da tre a cinque membri, avente il compito di redigere gli elenchi dei candidati per ogni organo da eleggere. Gli elenchi dovranno contenere un numero di nomi maggiore degli eleggibili. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari ai tre quarti degli eleggibili arrotondato all'unità inferiore. Vengono proclamati eletti gli associati che riportano il maggior numero dei voti. A parità di voti è eletto l'associato avente maggiore anzianità di iscrizione alla Fraternita, in caso di parità di iscrizione il più anziano di età. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni e convoca entro sette giorni gli eletti.

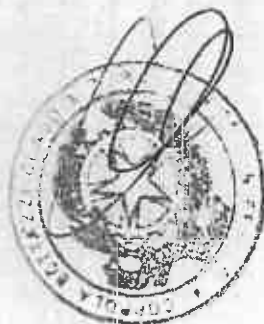
3. Per quanto riguarda le elezioni del Magistrato l'Assemblea può deliberare la conferma del Magistrato uscente nella totalità dei suoi membri per acclamazione.

4. Uguali poteri di rinnovo per acclamazione sono applicabili anche per i componenti del Collegio dei Revisori, dell'Organo di Controllo e del Collegio Probivirale.

5. La deliberazione di procedere al rinnovo degli organi sociali per acclamazione dovrà essere adottata con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti o rappresentati nell'Assemblea.

Art. 47 - Giornata della Misericordia e assemblea della carità

1. Ogni anno, il Magistrato indice la "Giornata della Misericordia" e convoca possibilmente nello stesso giorno l'"Assem-



blea della carità", nella quale viene fatto il resoconto delle opere di assistenza e di soccorso svolte e viene prospettato il loro sviluppo a venire. =====

2. Tale Assemblea non è organo deliberante ed è aperta ad amici e simpatizzanti della Fraternita, nonché ai Sostenitori e, se opportuno, alle autorità locali. =====

===== CAPO VI =====

===== NORME FINALI =====

Art. 48 - Riforma dello Statuto =====

1. La proposta di riforma dello Statuto è presentata al Magistrato mediante motivata mozione sottoscritta da un numero di associati non inferiore a un decimo dei Fratelli e delle Sorelle ordinari. =====

2. La mozione è esaminata, in riunione congiunta, dal Magistrato e dal Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni per il parere e sottoposta, con tale parere, al parere della Confederazione Nazionale. =====

3. Dopo l'esame della proposta e i predetti pareri scritti, il Governatore convoca l'Assemblea con specifica indicazione degli articoli dello Statuto di cui è fatta proposta di riforma nonché con indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti. =====

4. L'avviso di convocazione è trasmesso agli associati con le modalità di cui all'art. 45 del presente Statuto e con le predette indicazioni non meno di 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea e pubblicato in visibile maniera presso la sede per lo stesso periodo, del che sarà certificato l'avvenuto adempimento dal Governatore e dal Consigliere-Segretario. =====

5. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale, un dirigente della quale potrà presenziare all'Assemblea per illustrare il parere scritto della Confederazione. =====

6. Per deliberare la riforma dello Statuto è necessaria: -----
- in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei Fratelli e delle Sorelle ordinari e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; -----
- in seconda convocazione la presenza di un numero di associati superiore a 3/10 (tre decimi) dei Fratelli e delle Sorelle ordinari e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti. =====

7. Non possono essere oggetto di riforma se non ad unanimità di voti dei presenti i seguenti articoli: articolo 1, comma terzo, articolo 4, articolo 5, commi secondo, terzo e quarto, articolo 10, comma primo, e articolo 41 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia di una Fraternita di Misericordia e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa. =====

Art. 49 - Regolamento generale, norma di attuazione e regolamento organizzativo del personale =====

2. Il Magistrato nomina il Capo Gruppo fra i componenti del Gruppo stesso nella persona di un associato alla Fraternita oppure delega a tale incarico un membro del Magistrato. -----

3. Il Capo Gruppo partecipa e rappresenta il Gruppo nell'organizzazione costituita presso la Confederazione Nazionale. -----

Art. 24 - Attività caritative speciali: attività tecnico-sanitarie, culturali, ricreative e sportive -----

1. Il Magistrato promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitaria dei Fratelli e delle Sorelle con corsi di istruzione e con ogni altro idoneo mezzo. Promuove altresì attività ed iniziative di carattere culturale, ricreativo e sportivo. Per tali attività potranno essere costituiti in seno alla Fraternita anche circoli che saranno presieduti da un delegato nominato dal Magistrato. Di tali Circoli potranno fare parte anche persone non associate alla Fraternita che facciano domanda di ammissione al Magistrato. L'ammissione non implica alcun diritto sociale verso la Fraternita. Il magistrato potrà costituire in seno alla Misericordia anche "Gruppi" per l'esercizio di speciali opere caritative (fra cui l'assistenza ai carcerati, ai liberati dal carcere e alle loro famiglie). Per fiancheggiare nelle località le opere stesse potrà essera costituito - ad iniziativa di Fratelli, Sorelle e di cittadini amici della Fraternita e con la approvazione del Magistrato - un "Comitato pro Misericordia" con gestione e responsabilità propria, delle cui risultanze il Comitato darà comunicazione al Magistrato della Fraternita. -----

----- CAPO IV -----

----- ASSOCIATI -----

Art. 25 - Diritti e Doveri degli associati -----

1. Tutti gli associati debbono: -----

a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Fraternita e, sul piano generale, della Confederazione Nazionale; -----

b) tenere condotta morale e civile irreprensibile; -----

c) se Fratelli o Sorelle attivi o iscritti a speciali settori operativi, disimpegnare diligentemente i servizi con spirito di umana e cristiana carità; -----

d) collaborare alle iniziative della Fraternita e presenziare alle riunioni; -----

e) partecipare alle iniziative generali promosse dalla Fraternita; -----

f) tenere nei confronti dei Fratelli o Sorelle preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione; -----

g) assolvere al pagamento della quota annuale. -----

2. Tutti gli associati hanno diritto: -----

a) di elettorato attivo e passivo; -----

b) di partecipazione alle assemblee; -----

c) di ricorso contro i provvedimenti disciplinari, secondo



le modalità indicate nel presente Statuto;
d) di frequentare i locali destinati agli associati per fini istituzionali;
e) di partecipare ai corsi di formazione;
f) di esaminare i libri sociali, facendone richiesta al Magistrato a mezzo lettera raccomandata o tramite altro mezzo (fax, posta elettronica) da cui risulti provata la data di invio; il Magistrato consentirà l'esame personale presso la sede della Fraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta; il richiedente deve rilasciare una dichiarazione di presa visione della documentazione richiesta con impegno alla non divulgazione della medesima, salvo il rispetto delle norme di legge in materia.

Art. 26 - Disciplina degli associati

1. Gli associati sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari previa contestazione scritta dell'addebito con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni al Magistrato le loro giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato o indeterminato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

2. L'ammonizione può essere inflitta nel caso di infrazioni, di non particolare gravità e quindi lievi, al regolamento interno della Fraternita e al presente Statuto, quali atteggiamento non rispettoso o non educato nei confronti di altri associati. La sospensione a tempo determinato può essere inflitta nel caso di recidiva dei comportamenti puniti con l'ammonizione. La sospensione a tempo indeterminato può essere inflitta nel caso di comportamenti che possono comportare danno civile e morale all'Associazione.

3. Contro i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) l'interessato potrà proporre ricorso, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, al Collegio Probivirale che decide in via definitiva sentito il reclamante ed il Governatore. I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) sono di competenza del Magistrato; la competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui alle lettere c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 27.

Art. 27 - Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per decadenza, per esclusione o per recesso.

2. La qualità di associato si perde per decadenza:

- a) ove nell'associato venga a mancare uno dei requisiti essenziali previsti nel presente Statuto o nel Regolamento Generale oppure ove l'associato si renda incompatibile con i principi spirituali e morali a cui la Fraternita si ispira;
- b) qualora l'associato, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dall'art. 25 dello Statuto;

c) qualora l'associato rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. =====

3. La qualità di associato si perde per esclusione nei casi di comportamenti incompatibili con i principi fondanti della Fraternita e in caso di violazione di quanto stabilito all'art. 10 del presente Statuto. Il provvedimento è proposto e motivato dal Magistrato all'Assemblea su parere conforme del Collegio Probivirale. Della proposta di esclusione e dei relativi motivi, il Magistrato dà comunicazione per raccomandata all'associato, con l'invito a presentare entro 15 (quindici) giorni le proprie deduzioni, le quali saranno rese note all'Assemblea assieme alle deduzioni del Magistrato. L'Assemblea delibera sul provvedimento con votazione per appello nominale o per alzata di mano. Contro il provvedimento l'associato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 24, terzo comma, del codice civile. I provvedimenti sopra citati potranno essere revocati ove siano venute a cessare le cause della decadenza o dell'esclusione, previa nuova domanda da presentarsi dal postulante al Magistrato, il quale delibererà se conferirgli nuovamente i diritti personali cui godeva in precedenza. =====

4. La qualità di associato si perde per recesso qualora un associato non voglia più far parte della Fraternita; in tal caso lo stesso esprimerà tale sua volontà inviando apposita comunicazione al Magistrato, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento oppure presentando lettera firmata dall'associato e dal Governatore. =====

5. La perdita o la rinuncia alla qualità di associato implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Fraternita. =====

===== CAPO V =====

===== ORGANI =====

Art. 28 - Organi =====

1. Sono organi della Fraternita: =====

a) L'Assemblea; =====

b) il Magistrato in qualità di Organo di Amministrazione; =====

c) Il Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni; =====

d) il Collegio dei Revisori o l'Organo di controllo. =====

Art. 29 - Durata degli incarichi negli organi associativi =====

1. Tutti gli incarichi negli organi associativi (ad eccezione del Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni di cui all'art. 39) durano tre anni. =====

2. Gli uscenti sono rieleggibili. =====

3. Ove in un organo si verifichi la vacanza di un membro, succede il primo dei non eletti il cui incarico dovrà essere ratificato senza indugio nella prima assemblea successiva. =====

4. Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5 del D.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secon-



do comma c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. =====

Art. 30 - Il Magistrato =====

1. Il Magistrato è l'Organo di Amministrazione della Fraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'assemblea. In particolare: =====

a) provvede all'amministrazione della Fraternita, ivi compreso l'acquisto e la vendita di mobili e di automezzi; non sono in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico e artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Fraternita. Per l'acquisto, la vendita o la permuta di immobili o per la creazione di passività ipotecarie è necessaria la deliberazione della Assemblea; =====

b) determina le attività diverse da svolgere di cui al precedente articolo 3, documentandone il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa; =====

c) provvede alle nomine previste dal presente Statuto e a ogni altra nomina eventualmente occorrente; =====

d) delibera le norme generali relative all'inquadramento, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti; =====

e) delibera i regolamenti organizzativi e le norme speciali; =====

f) provvede all'ammissione dei Fratelli e delle Sorelle e alla assegnazione delle relative categorie; =====

g) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza; =====

h) dispone i bilanci preventivo e consuntivo di esercizio nell'osservanza delle norme di legge; =====

i) delibera le operazioni finanziarie e tecniche di interesse dell'istituzione non riservate alla competenza dell'Assemblea; =====

j) delibera sull'accettazione di eredità con beneficio d'inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati secondo le modalità di legge; =====

k) adotta d'urgenza i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse dell'Associazione salvo nei casi la cui competenza è attribuita esplicitamente all'Assemblea; =====

l) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che i presenti capitoli non attribuiscono esplicitamente ad ogni altro organo della Fraternita; =====

m) tiene il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Magistrato, libri che possono essere cartacei o su supporto informatico datato. =====

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministrate-

1. L' Assemblea redige, a complemento delle norme del presente Statuto, e sentita la confederazione Nazionale, il Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati dalla assemblea con le maggioranze di cui all'articolo 45 del presente statuto. L'ordine del giorno di tale adunanza deve espressamente far menzione degli articoli del regolamento di cui si propone la modifica. =====

2. Il magistrato provvede, altresì, a redigere le norme di attuazione dello Statuto e i regolamenti organizzativi anche per la determinazione della pianta organica, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale. =====

Art. 50 - Gestione straordinaria e Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia =====

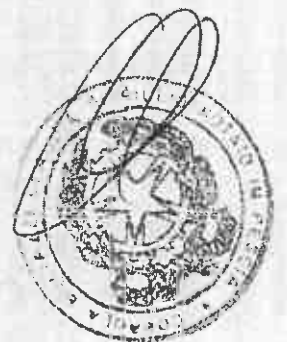
1. In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Fraternita e delle sue attività, qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito, o sia andata deserta, il Governatore della Fraternita segnala alla Confederazione Nazionale l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà anche essere presentata dal Presidente del Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni o da un gruppo di Fratelli e Sorelle ordinari o da un qualunque interessato. =====

2. La Confederazione, dopo accertate le condizioni di anormalità e dopo dimostratesi inutili forme di intervento per la ripresa della normale vita associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede alla provvisoria amministrazione della Fraternita procedendo poi alla convocazione dell'Assemblea per la ricostituzione degli organi sociali e per la ripresa della normale attività dell'Associazione. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti. =====

3. Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad un errata identificazione. =====

Art. 51 - Scioglimento e liquidazione della Fraternita =====

1. La deliberazione di scioglimento è presa dall'Assemblea da convocarsi a tale esclusivo scopo anche dal Commissario Straordinario di cui all'art. 50. =====



2. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

3. Dovrà essere rivolto tempestivo invito di partecipazione alla Confederazione Nazionale, che interverrà alla Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per eventuale opera di aiuto alla risoluzione delle difficoltà della Fraternita.

4. Ove l'assemblea deliberi lo scioglimento, nomina uno o più commissari liquidatori nell'osservanza delle norme di legge in materia preferibilmente appartenente alla categoria degli associati ordinari o dei quadri dirigenti della Confederazione Nazionale.

5. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Si applica l'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

Art. - 52 Norme di rinvio

1. Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme di legge vigenti in materia, le norme di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, il Codice Civile e relative disposizioni di attuazione e, in quanto non contrastanti, le disposizioni della Confederazione Nazionale.

Firmato: Pucci Luca

Claudia Coppola Bottazzi, Notaio - sigillo

La presente copia è conforme al suo originale, munito delle prescritte firme, che consta di tre fogli e due allegati.

Si rilascia per uso fiscale.

Pescia, li 20 (venti) ottobre 2020 (duemilaventi).

